



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 32 della seduta del 12 FEB. 2026

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare, concernente: "Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione Calabria ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025".

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: [Redacted] Minenna

Relatore (se diverso dal proponente): [Redacted] ESIDENTE

Dirigente/i Generale/i: Dott. Filippo D. [Redacted]

Dirigente/i Settore/i: Dott.ssa [Redacted]

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	×	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	×	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	×	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	×	
5	EULALIA MICHELI	Componente	×	
6	MARCELLO MINENNA	Componente		×
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	×	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente	×	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 recante "Statuto della Regione Calabria" e s.m.i.;
- il regolamento n. 7 del 20 novembre 2025 di "*Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale*", con cui è stata definita la nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 01 novembre 2025, successivamente modificato con regolamenti n. 9/2025, 11/2025, 13/2025 e 14/2025, entrato in vigore il 22 dicembre 2025;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Vista

- la legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 recante "Legge di stabilità regionale 2026";
- la legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50 recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 697 del 20 dicembre 2025 recante "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028 (artt. 11 e 39, c.10, D.lgs 23.6.2011, n.118)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 20 dicembre 2025 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027 (art.39, c.10, D.lgs 23.6.2011, n.118)";

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" e, in particolare:

- i commi da 638 a 643 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, concernenti le disposizioni relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni, ai sensi dei quali:

"638. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.

640. Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo

ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

641. Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

642. Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;

2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;

b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;

c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell'allegato VIII;

2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII;

2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell'allegato VIII;

3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;

e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;

f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

643. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.

Considerato che

- ai sensi dell'ultimo periodo del comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, al fine di consentire l'operatività delle disposizioni contenute nell'ambito del medesimo comma nonché del comma 638 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, ciascuna Regione beneficiaria delle misure ivi previste, a seguito di richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si impegna, con apposita deliberazione del Consiglio regionale ovvero dell'Assemblea regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;
- che la deliberazione approvata dal Consiglio regionale ovvero dall'Assemblea regionale deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze entro la data del 28 febbraio 2026;

Vista la nota prot. n. 0262/C2FIN del 15 gennaio 2026, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure di cui ai commi 638 e 639 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, richiede a ciascuna Regione beneficiaria delle misure predette di impegnarsi, con apposita deliberazione del Consiglio regionale ovvero dell'Assemblea regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;

Considerato che

- ai sensi della lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025 e fermo restando quanto ulteriormente stabilito per le regioni di cui alle lettere b), c) e d), il risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione è pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:
 - a) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la Regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E);
 - b) al risultato di amministrazione di lettera A), al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E) è positivo o pari a 0;
- per la Regione Calabria, il limite del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, è determinato dal 2026 al 2051, per un importo non superiore al limite calcolato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025:

Considerato, altresì, che alla data del 31 dicembre 2024 la Regione Calabria presentava un avanzo di amministrazione pari ad euro 57.843.127,64, come indicato alla lettera E) del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato alla legge regionale 21 novembre 2025, n. 44 recante "Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2024" e, pertanto, ai fini del calcolo del risultato di amministrazione da applicare al bilancio dal 2026 al 2051, deve essere considerata la fattispecie indicata all'art. 1, comma 642, lettera a) n. 2 della legge n. 199/2025;

Tenuto conto che, sulla base del Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2024" approvato con la legge regionale n. 44/2025:

- il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, indicato alla lettera A) del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione è pari ad euro 2.067.670.007,16;

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2024, allocato nella parte accantonata del risultato di amministrazione, è pari ad euro 647.803.102,56;
- Il fondo anticipazione di liquidità, allocato nella parte accantonata del risultato di amministrazione, è pari ad euro 193.713.843,95;

Dato atto che per la Regione Calabria, l'importo relativo al risultato di amministrazione determinato sulla base dei risultati di cui alla legge regionale 21 novembre 2025, n. 44 recante "Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2024", è pari a euro 2.067.670.007,16, costituendo, quindi, il limite del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione ai sensi della lettera a) n. 2 del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;

Considerato che, in virtù di quanto sopra rappresentato, per la Regione Calabria il limite massimo del risultato di amministrazione da applicare al bilancio di previsione è pari a complessivi euro 1.226.153.060,65, per gli anni dal 2026 al 2051;

Ritenuto necessario adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale la seguente deliberazione concernente l'impegno della Regione Calabria ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione nel limite massimo pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;

Preso atto:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio Prof. Marcello Minenna

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante della presente deliberazione:

- di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale la seguente proposta di deliberazione consiliare, concernente: "Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione Calabria ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025".
- di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti;
- di trasmettere, per i successivi provvedimenti di competenza, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;
- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare, concernente: “Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione Calabria ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all’importo determinato ai sensi del comma 642 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 recante “Statuto della Regione Calabria” e s.m.i.;
- il regolamento n. 7 del 20 novembre 2025 di “*Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale*”, con cui è stata definita la nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 01 novembre 2025, successivamente modificato con regolamenti n. 9/2025, 11/2025, 13/2025 e 14/2025, entrato in vigore il 22 dicembre 2025;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Vista

- la legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 recante “Legge di stabilità regionale 2026”;
- la legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 697 del 20 dicembre 2025 recante “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028 (artt. 11 e 39, c.10, D.lgs 23.6.2011, n.118)”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 20 dicembre 2025 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027 (art.39, c.10, D.lgs 23.6.2011, n.118)”;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” e, in particolare:

- i commi da 638 a 643 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025, concernenti le disposizioni relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni, ai sensi dei quali:

“638. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle

province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.

640. Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

641. Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

642. Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;

2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;

b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;

c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell'allegato VIII;

2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII;

2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell'allegato VIII;

3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;

e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;

f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

643. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.

Considerato che

- ai sensi dell'ultimo periodo del comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, al fine di consentire l'operatività delle disposizioni contenute nell'ambito del medesimo comma nonché del comma 638 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, ciascuna Regione beneficiaria delle misure ivi previste, a seguito di richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si impegna, con apposita deliberazione del Consiglio regionale ovvero dell'Assemblea regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;
- che la deliberazione approvata dal Consiglio regionale ovvero dall'Assemblea regionale deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze entro la data del 28 febbraio 2026;

Vista la nota prot. n. 0262/C2FIN del 15 gennaio 2026, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure di cui ai commi 638 e 639 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025, richiede a ciascuna Regione beneficiaria delle misure predette di impegnarsi, con apposita deliberazione del Consiglio regionale ovvero dell'Assemblea regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;

Considerato che

- ai sensi della lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025 e fermo restando quanto ulteriormente stabilito per le regioni di cui alle lettere b), c) e d), il risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione è pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:
 - a) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la Regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E);
 - b) al risultato di amministrazione di lettera A), al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E) è positivo o pari a 0;
- per la Regione Calabria, il limite del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, è determinato dal 2026 al 2051, per un importo non superiore al limite calcolato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;

Considerato, altresì, che alla data del 31 dicembre 2024 la Regione Calabria presentava un avanzo di amministrazione pari ad euro 57.843.127,64, come indicato alla lettera E) del Prospetto

dimostrativo del risultato di amministrazione allegato alla legge regionale 21 novembre 2025, n. 44 recante "Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2024" e, pertanto, ai fini del calcolo del risultato di amministrazione da applicare al bilancio dal 2026 al 2051, deve essere considerata la fattispecie indicata all'art. 1, comma 642, lettera a) n. 2 della legge n. 199/2025;

Tenuto conto che, sulla base del Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2024" approvato con la legge regionale n. 44/2025:

- il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, indicato alla lettera A) del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione è pari ad euro 2.067.670.007,16;
- Il fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2024, allocato nella parte accantonata del risultato di amministrazione, è pari ad euro 647.803.102,56;
- Il fondo anticipazione di liquidità, allocato nella parte accantonata del risultato di amministrazione, è pari ad euro 193.713.843,95;

Dato atto che per la Regione Calabria, l'importo relativo al risultato di amministrazione determinato sulla base dei risultati di cui alla legge regionale 21 novembre 2025, n. 44 recante "Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2024", è pari a euro 2.067.670.007,16, costituendo, quindi, il limite del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione ai sensi della lettera a) n. 2 del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;

Considerato che, in virtù di quanto sopra rappresentato, per la Regione Calabria il limite massimo del risultato di amministrazione da applicare al bilancio di previsione è pari a complessivi euro 1.226.153.060,65, per gli anni dal 2026 al 2051;

Ritenuto necessario adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale la seguente deliberazione concernente l'impegno della Regione Calabria ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione nel limite massimo pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ che ha adottato e sottoposto all'esame del Consiglio regionale l'impegno della Regione Calabria ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione nel limite massimo dell'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale,

D E L I B E R A

1. di assumere, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni, l'impegno della Regione Calabria ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione dal 2026 al 2051, nel limite massimo di euro 1.226.153.060,65, determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 del medesimo articolo 1 della legge n. 199/2025.
2. di prendere atto che il mancato rispetto degli impegni assunti con la presente deliberazione comporta l'applicazione di quanto previsto dalla lettera f) del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025.
3. di trasmettere, entro il 28 febbraio 2026, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 639 della legge n. 199/2025.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE